



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 536

DEL 30/07/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Approvazione della Convenzione quadro tra Università degli Studi di Padova e Istituto Oncologico Veneto.**

**NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede all'approvazione della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico  
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

---

Trasmessa per competenza a: \_\_\_\_\_

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della UOC **Affari Generali** riferisce:

**Preso atto che:**

- l'Istituto Oncologico Veneto istituito con L.R. Veneto n. 22 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con DM rinnovati, Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico IRCCS, ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- l'art. 8, comma 4 del d. d.lgs. 16.10.2003 n. 288 prevede la possibilità di collaborazione tra I.R.C.C.S. e Università per l'attuazione di comuni progetti di ricerca;
- in data 21 marzo 2008 è stata sottoscritta la Convenzione quadro tra Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – e Istituto Oncologico Veneto in cui vengono definiti gli ambiti di collaborazione per le attività di assistenza, formazione, ricerca biomedica e sanitaria in campo oncologico, nonché l'individuazione delle strutture, dei beni e del personale in convenzione;
- in data 31 dicembre 2014 è stata rinnovata la Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e lo IOV – IRCSS per la collaborazione negli ambiti di attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria in campo oncologico;
- in previsione della scadenza della Convenzione quadro, l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e lo IOV hanno costituito un gruppo di lavoro per la definizione della convenzione quadro da rinnovare;
- il Presidente della scuola di Medicina e Chirurgia, il 26 novembre 2019, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro, ha trasmesso la bozza di Convenzione quadro quale elaborato del gruppo di lavoro appositamente costituito per il rinnovo;
- con lettera del 13 dicembre 2019 il Magnifico Rettore comunicava la volontà dell'Università di intendere prorogata la Convenzione quadro nelle more dell'approvazione della nuova convenzione, per continuità assistenziale;
- la proposta di Convenzione quadro è stata trasmessa all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 0022882 del 19 dicembre 2019, che, con nota prot. 81346 del 20 febbraio 2020, ha espresso osservazioni e chiesto chiarimenti;
- acquisito il parere del coordinatore del gruppo di lavoro, con nota prot. 8049 del 30 aprile 2020 sono stati forniti i chiarimenti all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto,

- modificando la proposta di Convenzione secondo le indicazioni regionali e secondo le indicazioni ricevute nel frattempo dal Ministero della Salute a tutti gli IRCSS in materia di anticorruzione e con la normativa riguardante la procedura di rinnovo di tali convenzioni;
- con nota prot. n. 220457 del 4 giugno 2020 l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha comunicato il parere favorevole al testo della convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova e lo IOV – IRCSS con alcune prescrizioni;
  - il testo della Convenzione quadro, pertanto, veniva adeguato alle prescrizioni regionali,
  - L'Università degli Studi di Padova, con nota prot. n.12908 del 24 luglio u.s. trasmetteva la Convenzione quadro approvata dagli organi accademici dell'Ateneo;
  - le attività individuate dalla Convenzione quadro saranno disciplinate con appositi accordi specificativi tra lo IOV e le strutture universitarie interessate, previa approvazione degli organi di volta in volta competenti per ciascun Ente e nel rispetto della normativa vigente e la stessa Convenzione potrà essere soggetta a eventuali integrazioni e/o modifiche all'atto di eventuali variazioni convenzionali tra Università e Regione Veneto che le rendesse necessarie;

**Visto** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

**Tutto ciò premesso**

si propone l'approvazione della Convenzione quadro con l'Università degli Studi Padova, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e con durata sino al 31 dicembre 2024, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** l'attestazione del Responsabile della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTE** le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;

**VISTA** la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate;

1. di dare atto che la Convenzione quadro sottoscritta con l’Università degli Studi di Padova in data 31 dicembre 2014 si intende prorogata alla sua scadenza quinquennale nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione quadro, per continuità assistenziale;
2. di approvare la proposta di Convenzione quadro tra Università degli Studi di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che detta Convenzione decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione con durata sino al 31 dicembre 2024;
4. di dare mandato alle competenti strutture IOV UOC Affari Generali, UOC Gestione Risorse Umane e alla UOS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2020

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2020

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

### L'I.R.C.S.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

con sede in via Gattamelata, n. 64 – 35128 Padova (C.F. e P. IVA 04074560287), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV), il 01/09/1956

### E

### L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

con sede in via VIII Febbraio, n. 2 – 35122 Padova (C.F. 800006480281 - P.IVA 00742430283), legalmente rappresentata dal Rettore, prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma, il 15/04/1962;

### PREMESSO CHE

- l'Università di Padova ai sensi dell'art. 64, comma 2, del proprio Statuto può *“promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi”*;
- con la legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 è stato istituito l'Istituto Oncologico Veneto”;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sul riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevede, in particolare all'art. 8, comma 4, la possibilità di collaborazione tra IRCCS e Università per realizzare comuni progetti di ricerca;
- l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Padova hanno stipulato il 31 dicembre 2014 la convenzione quadro - di durata quinquennale e in scadenza al 31 dicembre 2019 - finalizzata a disciplinare la reciproca collaborazione negli ambiti di attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria in campo oncologico;

- permanendo l'esigenza di mantenere attiva la suddetta collaborazione, le Parti ritengono opportuno rinnovare tale convenzione quadro;

## VISTI

- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- l'atto di intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, del 5 febbraio 2015, con il quale vengono individuate le Unità Operative Complesse a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto;
- l'atto di intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, del 14 marzo 2018, con il quale, ad integrazione dell'atto di intesa del 5 febbraio 2015, vengono individuate le Unità Operative Complesse a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto, sede di Castelfranco Veneto;
- il protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, del 13 dicembre 2017, disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale, il quale, in particolare, all'articolo 2, comma 4, recita che *"I principi di cui al presente protocollo si applicheranno anche quanto agli enti di cui al comma 2, così come le regole generali recate dal presente protocollo, in quanto compatibili"*;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023);
- l'accordo tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto, per la disciplina degli incarichi esterni richiesti da professori e ricercatori universitari in convenzione, del 10 aprile 2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019 (Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedale –Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019);
- la deliberazione del 14/07/2020, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulla presente convenzione quadro tra Università degli Studi di Padova e Istituto Oncologico Veneto;
- la deliberazione del 21/07/2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato la presente convenzione quadro tra Università degli Studi di Padova e Istituto Oncologico Veneto;

- la deliberazione del Direttore Generale dello IOV, n. \_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale viene parimenti approvata la presente convenzione quadro;

SI CONVIENE E SI STIPULA  
QUANTO SEGUE

**Art. 1**  
***Definizioni***

Ai fini della presente Convenzione quadro, si applicano le seguenti definizioni:

- Personale: lavoratore o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08;
- Ente ospitante: struttura presso la quale il personale svolge l'attività di cui alla presente convenzione;
- Ente di appartenenza: struttura di appartenenza del personale rispettivamente individuata nell'I.R.C.S.S. Istituto Oncologico Veneto e nell'Università degli Studi di Padova.

**Art. 2**  
***Ambiti di collaborazione***

L'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (di seguito IOV) e l'Università degli Studi di Padova (di seguito Università) stabiliscono, con il presente atto, di definire una collaborazione negli ambiti di attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria in campo oncologico, in continuità con la già proficua collaborazione in atto ed al fine di una sua implementazione.

La collaborazione potrà riguardare varie strutture, cliniche e precliniche a direzione universitaria, definite nell'atto di intesa tra il Presidente della Giunta regionale del Veneto e il Rettore dell'Università degli Studi di Padova.

**Art. 3**  
***Ulteriori eventuali intese***

Le Parti potranno attivare varie forme di collaborazione per l'attuazione delle finalità condivise.

Lo IOV, nell'ambito della collaborazione, si rende anche disponibile a istituire e finanziare senza oneri a carico del bilancio borse, contratti, premi di studio e assegni di ricerca, purché non siano contratti di formazione specialistica.

#### **Art. 4**

##### ***Accordi specificativi***

Tutte le attività indicate agli articoli 2 e 3 saranno disciplinate con appositi accordi specificativi della presente convenzione quadro, stipulati tra lo IOV e le strutture dell'Università interessate, previa approvazione degli organi di volta in volta competenti per ciascun Ente e nel rispetto della relativa normativa vigente per materia.

#### **Art. 5**

##### ***Contratti e convenzioni***

L'Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca siano effettuate senza pregiudizi dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attività assistenziale. Eventuali costi aggiuntivi per l'attività assistenziale conseguenti alla stipula di contratti e convenzioni di ricerca devono essere autorizzati dal Direttore Generale.

Le Parti convengono inoltre sull'opportunità di prevedere la stipula di specifiche convenzioni per disciplinare attività di interesse comune.

Le Parti stabiliscono come principio generale, per i rapporti che sorgeranno da questa convenzione quadro, la libertà per Università e IOV di pubblicare i risultati delle ricerche, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, salvo specifiche esigenze nel caso in cui si debba procedere a registrazione di brevetti. Un eventuale accordo *ad hoc* può disciplinare gli obblighi e le libertà delle Parti, nei limiti di legge, nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili. Oltre al deposito dei brevetti e alle licenze sugli stessi, Università e IOV possono accordarsi per disciplinare la costituzione di aziende "spin off" di ricerca e trasferimento tecnologico.

#### **Art. 6**

##### ***Strutture a direzione universitaria***

L'Università concorre al raggiungimento dei fini istituzionali dello IOV convenzionando con il medesimo le Strutture indicate nell'atto di intesa tra il Presidente della Giunta regionale del Veneto e il Rettore dell'Università degli Studi di Padova

Ulteriori Strutture o modifiche di quelle esistenti a direzione universitaria potranno essere convenzionate con lo IOV, con successive intese tra le Parti del presente accordo e solo a seguito di apposito atto autorizzativo della Regione Veneto.

#### **Art. 7**

##### ***Personale universitario in convenzione***

È in regime di convenzione con lo IOV la dotazione organica che afferisce alle Strutture di cui all'art. 6, così come stabilita nel piano triennale dei fabbisogni di personale dello IOV unitamente agli aggiornamenti annuali.

Le Parti concordano che, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse e della necessaria flessibilità organizzativa, nonché nel rispetto della programmazione dello IOV e delle esigenze istituzionali dell'Università, la dotazione organica di cui al precedente capoverso può essere soggetta a variazioni, previo accordo tra le Parti sull'individuazione di modalità operative condivise, anche in relazione allo sviluppo dello IOV sui due poli di Padova e Castelfranco Veneto.

Ai professori ed ai ricercatori universitari, nonché al personale tecnico/amministrativo, si applicano, per quanto riguarda il trattamento economico integrativo a carico dello IOV e correlato allo svolgimento dell'attività assistenziale o di supporto all'assistenza, le rispettive disposizioni di legge vigenti in materia oltre che le disposizioni deliberate dalla Regione Veneto in quanto coerenti con gli accordi convenzionali tra Regione e l'Università di Padova.

Resta inteso che la presente convenzione quadro dovrà comunque adeguarsi ad eventuali successivi protocolli o normative regionali e/o nazionali che dispongano in merito al trattamento economico integrativo del personale universitario in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Lo IOV garantisce al personale universitario in convenzione il servizio mensa ovvero il servizio sostitutivo al servizio mensa.

## **Art. 8**

### ***Debito orario e sua rilevazione***

Per i professori ed i ricercatori universitari inseriti in assistenza ed in regime di convenzione con lo IOV l'impegno assistenziale medio viene concordato a livello aziendale sulla base del criterio generale dell'equilibrato rapporto con l'impegno assistenziale previsto per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e tenuto conto della correlazione con l'attività didattica e di ricerca dagli stessi espletata; tale impegno assistenziale è pari al 50% dell'impegno assistenziale stabilito per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e di esso si deve tener conto in sede di definizione e pianificazione delle dotazioni organiche. L'impegno assistenziale dei professori e ricercatori universitari verrà articolato su base mensile/semestrale, in base al piano di lavoro della struttura operativa e alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca.

La rilevazione della presenza giornaliera riferita alle attività assistenziali, quale ricavabile dagli ordini di servizio delle Unità Operative, continuerà ad essere attuata dall'Università con apposito sistema informatizzato e comunicata allo IOV con cadenza mensile.

Analogamente continuerà ad essere rilevata anche l'attività espletata in regime di libera professione intramuraria, in tutte le modalità di espressione.

Al personale universitario vengono applicate le stesse norme vigenti per il personale ospedaliero in materia di valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, riposi, permessi e assenze a qualunque titolo effettuate, compatibilmente con le peculiarità dello stato giuridico del personale universitario.

#### **Art. 9**

##### ***Referente per l'Università***

Il Rettore, d'intesa con il Direttore Generale, individua, tra il personale docente della Scuola di Medicina e Chirurgia, un proprio referente con il compito di collaborare con la Direzione strategica dello IOV alla corretta ed efficiente attuazione della convenzione in oggetto.

#### **Art. 10**

##### ***Beni dell'Università***

I beni, le apparecchiature e i materiali che l'Università mette a disposizione dello IOV, per la durata della convenzione e per perseguire gli scopi della collaborazione scientifica, sono quelli già elencati nell'allegato 3 della convenzione quadro tra lo IOV e l'Università, stipulata il 31 dicembre 2014, che le Parti si impegnano ad aggiornare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il nuovo elenco aggiornato sarà oggetto di monitoraggio condiviso, per la valutazione dello status dei beni e delle esigenze di disponibilità, con cadenza almeno biennale.

A tal fine, i Direttori dei dipartimenti universitari potranno individuare, in accordo con la Direzione dello IOV, ulteriori beni e/o apparecchiature da mettere a disposizione dell'Istituto, e dovranno comunque comunicare alla Direzione stessa i beni e/o le apparecchiature che vengono dismessi o che comunque cessano dalla disponibilità dell'Istituto.

Gli oneri di funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e di aggiornamento delle apparecchiature sono a carico dello IOV.

#### **Art. 11**

##### ***Salute e sicurezza***

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, per quanto riguarda il personale, che si trovi presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.

Il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Al personale delle Parti saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico dell'Ente ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per le attività oggetto del presente accordo da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

Qualora il personale delle Parti, nell'ambito della collaborazione, abbia intenzione di introdurre nuove attività o modificare le modalità operative rispetto a quelle già in atto, gli eventuali rischi derivanti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione saranno preventivamente valutati attraverso il coordinamento delle Parti.

Nel caso sia necessario introdurre materiale radioattivo o sorgenti radiogene questo potrà essere autorizzato solo dal Datore di Lavoro dell'Ente Ospitante a seguito di verifica dello stato autorizzativo, ai sensi del Dlgs. 230/95 artt. 22 e 27, dell'Ente stesso.

La sorveglianza sanitaria del personale sarà assicurata dal medico competente dell'Ente di appartenenza. Su motivata richiesta dell'Ente ospitante, il personale è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari, a carico dell'Ente ospitante, volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l'insorgenza di altre patologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell'inizio dell'attività oppure a seguito di specifica esposizione. I dati relativi alla sorveglianza effettuata dovranno essere trasmessi all'Ente di appartenenza.

La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni, la sorveglianza fisica sull'ambiente e il personale sono assicurate dall'Ente ospitante. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.

L'Ente di appartenenza è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

L'Ente ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo l'Ente ospitante si impegna a somministrare al personale, una formazione specifica conforme ai rischi a cui sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

## **Art. 12**

### ***Oneri di assicurazione***

Lo IOV garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché per la responsabilità civile personale e professionale, alle stesse condizioni del proprio personale, restando escluse le ipotesi di "colpa grave".

### **Art. 13**

#### ***Normativa di riferimento***

Per ogni aspetto non disciplinato dalla convenzione quadro, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale, agli accordi vigenti in materia tra Regione del Veneto ed Università, e in particolare al protocollo d'intesa del 13 dicembre 2017, citato in premessa, nonché allo Statuto dell'Università di Padova, nonché al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### **Art. 14**

#### ***Durata della convenzione – integrazioni e modifiche***

La convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2024.

Le Parti potranno provvedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche della presente convenzione e dei relativi allegati, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, anche all'atto di eventuali variazioni convenzionali tra Università e Regione Veneto che le rendessero necessarie o in caso di sostanziali modifiche che dovessero intervenire nell'assetto organizzativo dello IOV o dell'Ateneo.

### **Art. 15**

#### ***Trattamento dei dati personali***

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al

RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

**Art.16**  
***Controversie***

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti, che non sia possibile comporre prima amichevolmente, dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 17**  
***Sottoscrizione***

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 18**  
***Imposta di bollo e di registro***

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale dalla Parte ultima firmataria.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
I.R.C.C.S.  
Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Roberti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  
Il Rettore  
Prof. Rosario Rizzuto